# Nel nuovo spesometro la “proroga” al 6 aprile per le comunicazioni 2017 relative al secondo semestre e alle integrazioni del primo

C’è tempo fino al prossimo 6 aprile per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017. Stesso termine anche per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le relative variazioni. Lo stabilisce il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, con cui, dopo il confronto con gli operatori sulla bozza pubblicata il 19 gennaio scorso, vengono recepite in forma definitiva le semplificazioni introdotte dal D.L. n. 148/2017

---

# Spese sanitarie. All’ 8 Febbraio l’invio dei dati

L’ Agenzia delle Entrate annuncia, con comunicato stampa del 31 gennaio 2018 (di seguito riportato), che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze è previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2017 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2018

# SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2017

**ATTENZIONE:**

**gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati**

**Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *"Anteprima on line"***

**È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".**

**REGISTRATI SUBITO!**

**Commenti**

**Dal 2018, maggior peso specifico al reclamo/mediazione**

***di Antonino Russo***

**Avvisi di addebito INPS scaturenti da accertamenti tributari: questioni e casi pratici affrontati dalla più recente giurisprudenza di merito**

***di Alvise Bullo e Elena De Campo***

**Prassi**

**Reclamo/mediazione tributaria**

**Nuova soglia a 50.000 euro per il reclamo tributario: istruzioni e modifiche alle "*Avvertenze*" della cartella di pagamento**

**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 E del 22 dicembre 2017:** «*CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Istituti deflativi delle liti – Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall'articolo 10 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Innalzamento della soglia di valore (50.000) delle controversie reclamabili – Criteri di determinazione del valore della controversia – Individuazione del dies a quo della nuova disciplina – L'esclusione delle cause su tributi costituenti risorse tradizionali dell'Unione europea – Art. 17-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546*»

**Diritto alla detrazione dell'IVA**

**Riduzione dei termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA. Le Entrate su requisiti, gestione delle fatture, sanzioni e dichiarazioni IVA integrative**

**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 17 gennaio 2018:** «*IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazione IVA – Modifiche alla disciplina della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto – Decorrenza – Registrazione degli acquisti – Modifiche alla disciplina della registrazione delle fatture – Rivalsa dell'IVA accertata e detrazione -Variazione dell'imponibile o dell'imposta – Presupposti ed effetti della novella sui termini di emissione della nota di credito – Diritto alla detrazione nell'ambito dello Split payment – Diritto alla detrazione nell'ambito del regime del cash accounting (regime di cassa) – Esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta mediante la dichiarazione integrativa c.d. "a favore" di cui all'art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Art. 19, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 25, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 –*

*Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 60, settimo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»*

**Consolidato fiscale**
**Utilizzo delle perdite in sede di accertamento**

**Utilizzo delle perdite in caso di accertamento. Dalle Entrate ulteriori chiarimenti per i gruppi di imprese**

***Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2018***

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 E del 26 gennaio 2018: «*IRES (Imposta sul reddito delle società) – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Consolidato fiscale – Utilizzo delle perdite – Utilizzo in sede di accertamento delle perdite anteriori all'esercizio dell'opzione per il consolidato – Criterio di attribuzione delle perdite applicabile in ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato – Esemplificazioni – Art. 40-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. da 117 a 129, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004*»

**Documenti informatici rilevanti ai fini tributari**
**Conservazione "*sostitutiva*"**

**Termine di conclusione del processo di conservazione dei modelli dichiarativi. In riferimento all'anno di produzione e trasmissione**

**Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9 E del 29 gennaio 2018:** «*OBBLIGHI FISCALI – Documenti fiscali – Scritture contabili – Conservazione documenti virtuali (conservazione elettronica di modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento – Conservazione dei documenti informatici ai fini*

*della loro rilevanza fiscali – Individuazione del termine ultimo per preservare le varie tipologie di modelli fiscali dematerializzati – Riferimento all'anno di produzione e trasmissione – Caso di specie – Termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali (Redditi 2017 SC) - Art. 3 del D.M. 17/06/2014 – D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) – Art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10/06/1994, n. 357, conv., con mod., dalla L. 04/08/1994, n. 489»*

**Imposte sui redditi**
**Plusvalenze immobiliari**

**Le plusvalenze immobiliari**

*Studio n. 32-2017/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 9 marzo 2017*

**Legislazione**

**Solidarietà nel pagamento dell'IVA anche nel settore dei combustibili per autotrazione**

**Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018:** *«Estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»*

**Avvertenze –** Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni**

**sono sempre possibili**. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

---

# Online il modello Redditi 2018 (PF) per le persone fisiche




Pubblicata nel sito dell'Agenzia delle Entrate la versione definitiva del modello **Redditi 2018 per le persone fisiche (PF)**.

Tra le novità:

**Spazio ad affitti brevi**

Il modello Redditi PF apre alla nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va

indicato nel quadro RB del modello. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da queste locazioni brevi costituisce reddito diverso e va inserito nel quadro RL.

**Novità  anche sulla cedolare secca per le locazioni**

È stato introdotto, infatti, un nuovo **quadro LC** dove è liquidata l'imposta assoggettata a cedolare secca del reddito dei fabbricati indicata nel quadro RB, compresa quella che deriva da locazione breve, e l'imposta assoggettata a cedolare secca applicata sui redditi diversi derivanti da locazioni brevi (nel caso del sublocatore o del comodatario) indicata nel quadro RL.

**Nuovi residenti**

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono effettuare l'opzione per aderire al regime d'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-bis del TUIR, per i redditi realizzati all'estero con il nuovo **quadro NR**.

**Cambiano alcune detrazioni**

Tra i vari aggiornamenti dei nuovi modelli rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie relative alle spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati sulle singole unità immobiliari e su parti comuni di edifici condominiali, per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico, per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari e su parti comuni degli edifici condominiali.

**Esclusione dalla tassazione per alcuni agricoltori**

Nei **quadri RA** è stata prevista l'esclusione dalla tassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

***Link al Modelli 2018***

Modello di dichiarazione “, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2018, per il periodo d’imposta 2017, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

*(Link sito web dell’Agenzia delle entrate)*

---

# Dichiarazioni “Redditi” e Irap 2018 relative al periodo d’imposta 2017: on line i modelli definitivi




Disponibili nel sito dell’Agenzia delle entrate i modelli **Redditi enti non commerciali** (*Enc*), **Redditi società di persone** (*Sp*), **Redditi società di capitali** (*Sc*), **Irap** e **Consolidato nazionale e mondiale** (*Cnm*), con le relative istruzioni per la compilazione. I modelli e le istruzioni approvati, con provvedimenti datati 30 gennaio 2018, sono stati “aggiornati” alla luce delle modifiche normative relative al 2017. Per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa, le principali novità riguardano la proroga del super e dell’*iper* ammortamento e

l'aliquota IRES che passa dal 27,5 per cento al 24 per cento. Nel nuovo modello redditi 2018, prevista inoltre, la gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d'impresa in contabilità semplificata improntata al "*criterio di cassa*".

### *Link ai Modelli dichiarativi 2018 Redditi (PF, SP, ENC, SC), CNM e IRAP*

Modello di dichiarazione "**Redditi 2018–SC**", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello di dichiarazione "**Redditi 2018–ENC**", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello di dichiarazione "**Irap 2018**" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello "**Consolidato nazionale e mondiale 2018**", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2018 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello di dichiarazione “**Redditi 2018–SP**”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

*(Link sito web dell’Agenzia delle entrate)*

---

# Revisori Legali: scade il 31 gennaio 2018 il termine per il contributo annuale 2018. Il mancato versamento è causa di sospensione



L’importo del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2018, **è pari ad euro 26,85, da versare in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2018**. Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale o presso gli intermediari autorizzati. Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla

data dell'effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

A tal proposito, si ricorda che l'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze al comma 7 prevede che «*Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze è finanziato dai contributi degli iscritti al Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi* ***entro il 31 gennaio di ciascun anno****. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze* ***può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter***»;

*A sua volta,* il richiamato articolo 24-*ter* del D.Lgs. n. 39/2010, al comma 1 *prevede che «nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla cadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriore trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato,* ***il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro***».

Questa peraltro, è la fonte normativa dei recenti provvedimenti prot. n. 2414 del 9 gennaio 2018 e n. 3970 del 10 gennaio 2018 con i quali è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, di complessive 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione legale che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro **per almeno un'annualità nel periodo 2013-2017**. D'*indubbia importanza, inoltre, è l'avvertenza contenuta nei citati* provvedimenti secondo cui «***decorsi ulteriori sei mesi dalla data*** *del (…) provvedimento senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi,* ***verrà disposta la***

***cancellazione*** *dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso».*

Pertanto, l'eventuale morosità oltre i 6 mesi (prudenzialmente rispettivamente **entro il 9 e il 10 luglio 2018**) concessi provocherà la **cancellazione** dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-*ter*, comma 4.

Va inoltre segnalato, che il revisore *sospeso* fino alla sanatoria della propria posizione non può operare. In particolare, risulta applicabile l'articolo 2399, secondo comma, secondo cui: «*La cancellazione o la* ***sospensione*** *dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397* ***sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco****.*». A rischio, naturalmente, anche le perizie in veste di revisore.

*Link alla pagina web della Ragioneria Generale dello Stato sul contributo annuale per gli iscritti al registro dei revisori legali*

Vedi anche: "*Registro dei Revisori legali: sospesi 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione*"

---

# Termine di conclusione del

# processo di conservazione dei modelli dichiarativi. In riferimento all’anno di produzione e trasmissione

In tema conservazione di documenti dematerializzati, nel caso in cui oggetto di conservazione siano i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento. Pertanto, se si tratta i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento

---

# Registro dei Revisori legali: sospesi 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione

Con decreti del 9 e del 10 gennaio 2018, è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali di 14.408 persone fisiche e 48 società di revisione legale, ai sensi dell’articolo 24-ter (Sospensione per morosità) del decreto legislativo n. 39 del 2010.

# Italia-Colombia. Firmata la Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan e il Ministro delle Finanze e del Credito Pubblico della Colombia, Mauricio Cárdenas hanno firmato oggi (26 gennaio 2018) la Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

---

# Consolidato fiscale: ulteriori chiarimenti sull’utilizzo delle perdite in caso di accertamento

Nuove indicazioni operative per i contribuenti aderenti alla tassazione di gruppo che vogliono chiedere al Fisco lo scomputo delle perdite in un procedimento di accertamento. Con

la circolare n. 2/E del 26 gennaio 2018, infatti, le Entrate forniscono istruzioni alle imprese consolidate che intendono utilizzare, in diminuzione del maggior imponibile accertato dal Fisco, le perdite maturate prima dell'esercizio dell'opzione per la tassazione consolidata. Nel documento pubblicato oggi, inoltre, l'Agenzia illustra come ripartire le perdite nei casi di revoca dell'opzione e di interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente è stato modificato.

---

# SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31/32 del 2017

**ATTENZIONE:**

**gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati**

**Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *"Anteprima on line"***

**È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".**

**REGISTRATI SUBITO!**

***Speciale Modulistica 2018***

**Modelli dichiarativi ai fini IVA**
**Modelli e istruzioni**

**I documenti sono integrati dai *link* alle circolari e risoluzioni richiamate.**

**La dichiarazione annuale IVA 2018**

**Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all'anno 2017**

**Il testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10581/2018:** «*Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2018 concernenti l'anno 2017, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2018 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*»

**Il modello IVA 74-*bis* per il fallimento**
**o per la liquidazione coatta amministrativa**

**Istruzioni e modello**

**Il testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10671/2018:** «*Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74-bis, con le relative istruzioni*»

**Avvertenze** – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili**. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

# Determinazione della base imponibile IRES e IRAP. In Gazzetta i tre nuovi decreti di coordinamento con i principi contabili internazionali

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, i tre nuovi decreti diretti a coordinare i principi contabili internazionali IFRS 9 “Strumenti finanziari” e IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti” con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, nonché a dettare ulteriori disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011 (cd. secondo decreto IAS) al fine di disciplinare, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro-imprese, lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati.

# Solidarietà nel pagamento dell’IVA anche nel settore

# dei combustibili per autotrazione

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2018, esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell'IVA di cui all'articolo 60-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e delle relative disposizioni di attuazione anche al settore dei combustibili per autotrazione.

---

# Dichiarazioni "Redditi" e Irap 2018 relative al periodo d'imposta 2017: on line le bozze




Disponibili nel sito dell'Agenzia delle entrate le bozze dei modelli **Redditi persone fisiche** (*Pf*), **Redditi enti non commerciali** (*Enc*), **Redditi società di persone** (*Sp*), **Redditi società di capitali** (*Sc*), **Irap** e **Consolidato nazionale e mondiale** (*Cnm*), con le relative istruzioni per la compilazione. I modelli e le istruzioni in bozza sono stati "aggiornati" alla luce delle modifiche normative relative al 2017. Per quanto riguarda la determinazione del reddito d'impresa, le principali novità riguardano la proroga del

super e dell'*iper* ammortamento e l'aliquota IRES che passa dal 27,5 per cento al 24 per cento. Nel nuovo modello redditi 2018, prevista inoltre, la gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d'impresa in contabilità semplificata improntata al "*criterio di cassa*".

*Modelli dichiarativi 2018 in bozze: Redditi (PF, PF1, PF2, PF3, SP, ENC, SC), CNM e IRAP*

*(Link sito web dell'Agenzia delle entrate)*

---

# Aggiornata la guida delle Entrate sulle detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici"



La guida descrive le modalità e condizioni per usufruire della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione, come si ricorderà, è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2018, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2017. Nel dettaglio, la citata legge (del 27 dicembre 2017, n. 205 **in *"Finanza & Fisco" n. 29-30/2017***) alla lettera *b)*, n. 3, del comma 3 dell'articolo 1, modificando, il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, ha disposto la proroga di

un anno, fino al **31 dicembre 2018** della detrazione al **50 per cento** per le spese relative all'acquisto di **mobili** e di **elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo **in connessione agli interventi** di ristrutturazione edilizia **iniziati** a decorrere **dal 1° gennaio 2017**. Si ricorda che per avere l'agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l'ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dal comma 3, lettera *b)*, n. 3, legge n. 205/2017).

***Link alla nuova guida dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici***

***Per saperne di più:***

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 E del 4 aprile 2017 sulle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta

---

# Le cooperative con

# amministratore unico o con amministratori senza scadenza di mandato sono irregolari. Lo conferma il Mise

Non si deve ritenere regolare la situazione di cooperative che continuano ad essere amministrate da un organo monocratico o da un organo collegiale nominato fino alla revoca; nel caso in cui il revisore inizi l'ispezione di una cooperativa che ha l'amministratore unico o un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, deve diffidare la società a convocare l'assemblea per adeguare l'assetto amministrativo come richiesto dalla normativa. Queste le prime istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico in tema di composizione dell'organo amministrativo delle cooperative dopo le modifiche alla disciplina introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

---

# Nel provvedimento in bozza di approvazione del nuovo spesometro, più tempo per inviare i dati delle fatture

Online la bozza del provvedimento che approva le regole tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni. La bozza recepisce le novità introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 finalizzate a semplificare il set informativo da

trasmettere, ad esempio prevedendo una comunicazione cumulativa per le fatture di importo inferiore a 300 euro. Per consentire agli operatori di prendere visione delle nuove indicazioni, la scadenza dell'invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017 viene spostata al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

---

# SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29/30 del 2017

**ATTENZIONE:**

**gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati**

**Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *"Anteprima on line"***

**È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".**

**REGISTRATI SUBITO!**

**SPECIALE MANOVRA 2018**

**LA LEGGE DI BILANCIO 2018**

**LEGGE 27/12/2017, N. 205**

**Analisi normativa**

***Comma per comma, la guida alla lettura a tutte le disposizioni fiscali e societarie***

**Il testo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*»**

**—— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ——**

**Avvertenze** – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili**. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

---

# Approvata la versione definitiva dei modelli 2018 del 730, CU, 770, Cupe e IVA

Approvati i modelli 2018 delle dichiarazioni 730, certificazione unica, IVA, 770, IVA 74-*bis* e CUPE, con le relative istruzioni. Tra le principali modifiche, l'ingresso nei modelli 730 e CU di cedolare secca per le locazioni brevi e dei premi di risultato e del welfare aziendale. Nel modello IVA, invece, trovano spazio le ultime novità in materia di IVA di gruppo e *split payment*. Di seguito la novità più rilevanti.

**Modello 730**

Aggiornate le istruzioni del modello 730/2018 con il nuovo termine del 23 luglio per l'invio della dichiarazione. La nuova scadenza è valida sia per chi invia la precompilata in autonomia che per chi si avvale dell'assistenza fiscale tramite Caf o professionisti. Tra i vari aggiornamenti del nuovo modello rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

Aumentato il limite per le spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione (passato da 564 a 717 euro).

Entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D, al **rigo D4**, con il nuovo codice "10".

Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il **rigo F8**, in modo da poter indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018. Novità in arrivo inoltre per i premi di risultato e *welfare* aziendale: è aumentato l'importo delle somme per premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori

dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro).

**Modello IVA**

Nuova veste per il **quadro VH** (**Variazioni delle comunicazioni periodiche)** che da quest'anno dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, **integrare o correggere** i dati omessi, incompleti o errati nelle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** (*cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017*)**.** In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, **compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione**. Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) **occorre comunque barrare la casella "VH"** posta in calce al quadro VL nel riquadro "*Quadri compilati*". Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato. Gli **enti o le società commerciali controllanti dal 2018** potranno comunicare l'esercizio congiunto dell'opzione unicamente nella dichiarazione annuale IVA (**quadro VG**). Il vecchio modello IVA 26 potrà adesso essere utilizzato per comunicare l'esercizio congiunto dell'opzione solo nell'ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Nel **quadro VX** sono stati inseriti nuovi righi per l'indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'IVA dovuta o dell'IVA a credito da trasferire alla controllante.

Infine, sono stati rinominati i **righi VE38 e VJ18** per l'esposizione delle cessioni e degli acquisti effettuati in regime di *split payment* riguardanti non solo le pubbliche amministrazioni ma anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-*bis* dell'art. 17-*ter* del D.P.R. n. 633/1972. Le modifiche al citato art. 17-*ter* (apportate dall'art. 1 del

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) **si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.**

**Certificazione Unica**

Per gestire il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi è stata prevista una nuova certificazione. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo modello CU 2018 è stata aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato. Precisato, inoltre che la **trasmissione telematica** delle certificazioni uniche contenenti **esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata** può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), **ossia entro il 31 ottobre 2018**.

**Certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, CUPE**

Nel nuovo CUPE recepisce le disposizione contenuta nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 che prevede che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili

prodotti **a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:

– partecipazioni in soggetti residenti in Italia;

– partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella "*white list*" di cui all'art. 11, comma 4, lett. *c)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239);

– partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell'art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell'art. 167 del TUIR.

Si ricorda che la certificazione deve essere utilizzata per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2017, con **esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva**.

È, inoltre, utilizzato per l'attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a),* del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *f),* dello stesso Testo unico.

## La modulistica dichiarativa 2018 approvata

### La Certificazione Unica "CU 2018" relativa all'anno 2017

***Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10729***, pubblicato il 15.01.2018 su

www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «*Approvazione della Certificazione Unica "CU 2018", relativa all'anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica*»

**I modelli 730/2018 relativi all'anno 2017**

***Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10793***, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «*Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale*»

**Il nuovo CUPE 2018 per la certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati**

***Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2018, prot. 9520***, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «*Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*»

**Il modello 770/2018 relativo all'anno di imposta 2017 con le**

**istruzioni**

***Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10621***, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «*Approvazione del modello 770/2018, relativo all'anno di imposta 2017, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati*»

**La nuova dichiarazione IVA/2018 concernente l'anno 2017 con le relative istruzioni**

***Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10581,*** pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «*Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2018 concernenti l'anno 2017, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2018 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*»

**Fallimento e liquidazione coatta amministrativa: il nuovo modello IVA 74-bis con le relative istruzioni per la compilazione**

***Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10671***, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «*Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni*»

# Riduzione del termine per l'esercizio della detrazione IVA. Le risposte delle Entrate ai dubbi degli operatori

Arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla detrazione IVA, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017. La circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, infatti, analizza le criticità derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni e scioglie i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, fornendo indicazioni operative per applicare correttamente la nuova disciplina.

---

# Durc regolare per chi presenta l'istanza per la Rottamazione-bis




Con il messaggio 12 gennaio 2018, n. 142 sono stati resi noti gli effetti prodotti dall'estensione della definizione agevolata del carichi affidati agli Agenti della Riscossione (cd. Rottamazione-*bis*) sul rilascio del **Documento Unico di Regolarità Contributiva** (DURC). Nel documento confermata l'applicabilità della regola

che consente il rilascio del D.U.R.C. **sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata**. In sostanza, ritenute applicabili le disposizioni previste dall'articolo 54, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo le quali per il contribuente con cartelle oggetto di definizione agevolata **possibile avere un esito di regolarità del Durc** dal momento della presentazione di adesione al pagamento della prima o unica rata. Il requisito di regolarità decade in caso di mancato versamento delle somme dovute. Peraltro, nel messaggio dell'Inps si legge che "l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, appositamente interessato dall'Istituto, con nota del 09.01.2018, prot. 0000090, nel considerare le formulazioni sia dell'articolo 1 del decreto legge n. 148/2017 che dell'articolo 54 del decreto legge n. 50/2017, ha chiarito che *il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016* ***fa ragionevolmente ritenere****, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che il complessivo meccanismo conseguente alla "definizione agevolata" prevista dalla disposizione del 2016* ***si applichi a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel decreto-legge n. 148 del 2017****."*

**Per saperne di più:**

***Link alla Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 80 del 2 maggio 2017,*** con OGGETTO: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive – Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC –

Art. 6, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – Art. 54, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – Art. 4, del DL 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L 16/05/2014, n. 78 – DM 30/01/2015

*La circolare n. 80/2017 fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall'art. 54 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.*

***Link al Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 142 del 12 gennaio 2018,*** con OGGETTO: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Estensione della definizione agevolata (Rottamazione-*bis*) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive – Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Esito di regolarità del Durc dal momento della presentazione di adesione al pagamento della prima o unica rata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 1, del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 54, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L.21/06/2017, n. 96 – Art. 4, del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015

*Nel messaggio 12 gennaio 2018, n. 142 vengono resi noti gli effetti prodotti dal nuovo quadro normativo introdotto con l'articolo 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 sul rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).*

**SPECIALE MANOVRA 2018**

**IL DECRETO FISCALE *“COLLEGATO”* CONVERTITO IN LEGGE**

***Analisi normativa* delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti**

**Il decreto fiscale “*Collegato*” alla Legge di Bilancio per l’anno 2018, convertito in legge**

**Il testo del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, conv., con mod., dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante:** «*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie*»

---

# “Resto al Sud”: dal 15 gennaio le domande. Dal sito di Invitalia le informazioni utili per presentare il progetto

Tutto pronto per la partenza di “Resto al Sud”, l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali da

parte dei giovani under 36 residenti nelle 8 regioni del Mezzogiorno. A partire dalle 12.00 di lunedì 15 gennaio 2018, infatti, gli aspiranti imprenditori potranno presentare domanda sul sito di Invitalia per chiedere le agevolazioni.

Ecco alcune informazioni utili per presentare il tuo progetto.

---

# Determinazione della base imponibile IRES e IRAP. Approvati tre nuovi decreti di coordinamento con i principi contabili internazionali




Sono stati firmati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze tre nuovi decreti diretti a coordinare i principi contabili internazionali IFRS 9 "*Strumenti finanziari*" e IFRS 15 "*Ricavi provenienti da contratti con i clienti*" con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, nonché a dettare ulteriori disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno

2011 (cd. *secondo* decreto IAS) al fine di disciplinare, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile *diversi dalle micro-imprese*, **lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati**.

I decreti sono in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

***Per saperne di più:***

## Il Decreto IFRS 9 "*Strumenti finanziari*"

*Link* al testo del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018, recante: «*Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'lnternational Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38*».

Il decreto è finalizzato a fornire, ai soggetti IAS/IFRS *adopter*, disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR, nonché per l'applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Si ricorda che l'IFRS 9 è, in via ordinaria, applicabile "*a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2018 o da data successiva*". Il decreto, IFRS 9 "*Strumenti finanziari*" però, trova applicazione anche nel caso

di adozione anticipata, anche parziale, delle disposizioni del nuovo principio.

## Il Decreto IFRS 15 *"Ricavi provenienti da contratti con i clienti"*

*Link* al testo del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018, recante: *«Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2016/1905 della Commissione del 22 settembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'lnternational Financial Reporting Standard 15, e le regole di determinazione della base imponibile del/'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».*

Il decreto emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 28 aprile 2005, n. 38, reca disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP con riferimento al principio contabile internazionale "*lnternational Financial Reporting Standard (IFRS) 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti*", adottato con Regolamento (UE) 2016/1905.

Il decreto è finalizzato a fornire, ai soggetti IAS/IFRS *adopter,* disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR, nonché per l'applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Si ricorda che l'IFRS 15 è, in via ordinaria, applicabile, a

norma dell'articolo 2 del citato Regolamento *"a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il* 1° *gennaio 2018".* È, inoltre, consentita l'applicazione anticipata, anche parziale, delle disposizioni del nuovo principio.

## Il Decreto di revisione del D.M. 8 giugno 2011

*Link* al testo del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018, recante: *«Disposizioni di revisione del Decreto del Ministro dell''economia e delle finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19».*

Il decreto emanato in attuazione dell'articolo *13-bis,* comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, reca disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011 (*cd. secondo decreto IAS*) e segue il D.M. 3 agosto 2017 che, sulla base dello stesso presupposto normativo, ha dettato disposizioni di revisione e di coordinamento della normativa prevista dal D.M. 1 aprile 2009, n. 48 e dallo stesso D.M. 8 giugno 2011 per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (soggetti *IAS/IFRS Adopter),* ai fini della loro applicazione anche ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile (soggetti ITA GAAP) **diversi dalle micro-imprese**. Il decreto interviene, successivamente, in quanto diretto a regolare fattispecie **(lo scorporo degli strumenti finanziari derivati)** che hanno richiesto ulteriori e più approfondite riflessioni rispetto a quelle che hanno presieduto l'emanazione del D.M. 3 agosto 2017 che, invece, ha risposto alla necessità di dettare regole immediate dirette alla generalità dei soggetti ITA GAAP al fine di consentire loro, seppure a ridosso delle scadenze fiscali, la determinazione del reddito d'impresa alla luce delle nuove disposizioni recate dall'articolo 13-bis del D.L. n. 244 del 2016. In particolare, il decreto interviene a

chiarire, con valenza tanto per i soggetti *IAS/IFRS adopter,* quanto per i soggetti ITA GAAP, **diversi dalle microimprese**, un tema lungamente dibattuto in dottrina e, cioè, se la separazione contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati abbia rilevanza generale anche ai fini IRES, in virtù del principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del Tuir, ovvero, se quelli incorporati in altri titoli o strumenti finanziari di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) continuino ad essere gestiti in doppio binario trovando applicazione l'articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011. Nell'articolo 1, previsto che il riconoscimento fiscale dell'eventuale scorporo contabile, operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa, degli strumenti finanziari similari alle obbligazioni. La disposizione, prevede, inoltre, che tale **riconoscimento fiscale** sia concesso a condizione che nessuno degli strumenti finanziari derivante dallo scorporo integri uno strumento similare alle azioni. Laddove uno degli strumenti finanziari presenti i requisiti per essere considerato uno strumento similare alle azioni, lo scorporo contabile effettuato non assumerà rilievo fiscale, con la conseguenza che, ai fini fiscali, sarà necessario considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.

---

# Split payment, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto

# attuativo sull’ampliamento

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato il decreto che stabilisce le modalità di attuazione relative all’ampliamento dell’ambito di applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) per il versamento dell’Iva sui servizi resi alle amministrazioni pubbliche e alle società quotate. Il D.M. 9 gennaio 2018 con le modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

---

# Diffusa la Circolare attuativa della misura “Resto al Sud”

Con circolare 22 dicembre 2017, n. 33 del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabiliti i tempi e modalità per la presentazione delle domande, descrive i criteri di valutazione delle proposte progettuali e le disposizioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Il provvedimento amministrativo generale, emanato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spiega le modalità di funzionamento degli incentivi rivolti ai giovani fino a 35 anni che vogliono avviare un’attività imprenditoriale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

# Modificata la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per chi investe al Sud



Nuovo *restyling*, **a partire dall'11 gennaio 2018,** per il modello di comunicazione per accedere al credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (Bonus Sud). Le modifiche, come spiega la parte motiva del provvedimento del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, sono necessarie per adeguarlo alla normativa europea entrata in vigore successivamente alla sua approvazione. In particolare, al Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) 651/2014 (Regolamento generale di esenzione – GBER). Tali diposizioni comunitarie, infatti, hanno effetto sui regimi di aiuti a finalità regionale agli investimenti, *Ciò ha comportato*:

– la soppressione della disposizione che escludeva dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale i beneficiari che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti agli investimenti, avevano chiuso una stessa attività o un'attività analoga nel SEE o che avevano concretamente in programma di farlo entro 2 anni dal completamento dell'investimento;

– l'introduzione di una nuova disposizione che obbliga il beneficiario che presenta domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti a confermare che non ha effettuato

una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto ed a impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

Le modifiche alle istruzioni al quadro C "Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia" recepiscono, inoltre, le indicazioni fornite dalle Prefetture sull'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia.

***Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017****, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*

***Per saperne di più:***

***Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017:*** con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7-*quater* del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

*Per quanto compatibile* e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

**Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno *ex* art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015**

**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016:** «*AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del* bonus *ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016*»

**Decreto-legge *Sud*. Le misure in materia di credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi**

**Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante:** «*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*»

---

# Attuazione Codice del Terzo settore: prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio



**Gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017** sono tenuti a conformarsi *ab origine* alle disposizioni codicistiche, **purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata**. Ai fini dell'individuazione delle norme che presentano tali caratteristiche, si deve ritenere che nel periodo transitorio non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi. Questa è una delle precisazioni contenute nella lettera/circolare Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, della Direzione Generale del *terzo settore* e della responsabilità sociale delle imprese che fornisce le prime indicazioni riguardanti la **definizione di Ente del Terzo settore**, le **norme organizzative** degli Enti medesimi, la **disciplina del volontariato**, il **regime fiscale**, il sistema del **registro unico nazionale del Terzo settore**, il **nuovo sistema di governance dei Centri di Servizio per il Volontariato** (CSV). Il documento interpretativo riguarda solo le associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome; esso non include il tema riguardante le ONLUS, per il quale è in corso uno specifico approfondimento congiunto con l'Agenzia delle Entrate.

*Link al testo della lettera/circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 n. 34/0012604, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Questioni di diritto transitorio – Prime indicazioni – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – L. 06/06/2016, n. 106 – Riforma del Terzo settore*

---

# SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2017

**ATTENZIONE:**

**gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati**

**Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *"Anteprima on line"***

**È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".**

**REGISTRATI SUBITO!**

**SPECIALE MANOVRA 2018**

**IL DECRETO FISCALE *"COLLEGATO"***
**CONVERTITO IN LEGGE**

***Analisi normativa* delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d'interesse per i professionisti**

**Il decreto fiscale "*Collegato*" alla Legge di Bilancio per l'anno 2018, convertito in legge**

**Il testo del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, conv., con mod., dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante**: «*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*»

**—— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ——**

**Legislazione**

**Saggio di interesse legale**

**Interessi legali: dal 2018 allo 0,3 per cento**

**Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017:** *«Modifica del saggio di interesse legale»*

**Avvertenze** – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili**. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

# Nuova soglia a 50.000 euro per il reclamo tributario: istruzioni e modifiche alle “Avvertenze” della cartella di pagamento



Come è noto, l’art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 *(in “Finanza & Fisco” n. 13–14/2017, pag. 1061)* ha modificato l’art. 17-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, **innalzando** da «*ventimila euro*» **a «*cinquantamila euro*»** la soglia di valore delle controversie interessate da reclamo/mediazione. Per questo motivo con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2017, Prot. R.U. 301240, recante: «*ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*» sui fogli delle “*Avvertenze*” della cartella di pagamento (allegati 2, 3, 4 e 5 al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 27036 del 19 febbraio 2016) la cifra di ventimila euro, quale valore massimo della controversia per la quale è possibile ricorrere all’istituto del reclamo-mediazione, è stato corretto in **cinquantamila euro**. L’aumento, in base a quanto stabilito dal successivo comma 2 dello stesso articolo 10, si applica con riferimento agli atti impugnabili notificati a decorrere dal **1° gennaio 2018**.

**Determinazione del valore della controversia**

Come ricorda la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 del 22 dicembre 2017 ai fini della delimitazione della nuova soglia di applicazione della procedura, il valore della controversia si individua con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, **al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogat**e. In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate. In considerazione del carattere impugnatorio del processo tributario, il valore della lite va determinato con riferimento al singolo atto impugnato. Come precisato dalla circolare n. 9/E del 2012, paragrafo 1.3 ***(in "Finanza & Fisco" n. 5/2012, pag. 332)***, se la contestazione concerne più tributi accertati con un medesimo atto, il valore è pari alla somma delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione, mentre se riguarda più atti (come in caso di ricorso cumulativo), il valore della lite va calcolato in relazione a ciascun atto impugnato. Nelle controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi – che il comma 6 dell'art. 17-*bis* espressamente ricomprende nell'ambito di applicazione del reclamo/mediazione – il valore corrisponde all'importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori; qualora l'istanza di rimborso riguardi più periodi d'imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.

**Individuazione del *dies a quo* della nuova disciplina**

Con riferimento all'entrata in vigore dell'innalzamento della soglia di valore delle controversie mediabili, il comma 2 dell'*articolo 10* statuisce che «*Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili* ***notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018***». A tale riguardo nella **circolare n. 30 del 22 dicembre 2017**, si specifica che "la notifica si considera

perfezionata al momento della ricezione dell'atto da parte del contribuente" e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Ne consegue che, se l'atto è notificato a mezzo posta anteriormente al 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, l'eventuale controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale, anche di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro, ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Qualora l'impugnazione concerne il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori, occorre tenere conto della regola fissata dall'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui il ricorso non può essere proposto prima del decorso di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione. Pertanto, il reclamo/mediazione trova applicazione anche nei casi in cui – alla data del 1° gennaio 2018 – non sia decorso il termine di novanta giorni dall'avvenuta presentazione di istanze relative a rimborsi superiori a ventimila e fino a cinquantamila euro, mentre non opera se – alla medesima data – tale termine dilatorio risulti già spirato.

In sintesi, il reclamo/mediazione si applica anche alle controversie di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro concernenti:

1. *a)* atti notificati (*rectius*, ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1° gennaio 2018;
2. *b)* rifiuti taciti per i quali, alla data del 1° gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.

Per saperne di più:

***Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia***

***delle Entrate 22 dicembre 2017***, Prot. R.U. 301240, recante: «*Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*»

***Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 E del 22 dicembre 2017***, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Istituti deflativi delle liti – Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall'articolo 10 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Chiarimenti e istruzioni operative – Art. 17-*bis*, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

Indicazioni in materia sono state fornite con le circolari:

9/E del 19 marzo 2012 – **in *"Finanza & Fisco" n. 5/2012, pag. 324***;

25/E del 19 giugno 2012 (paragrafo 10.2 – **in *"Finanza & Fisco" n. 18/2012, pag. 1368***);

33/E del 3 agosto 2012 **(in *"Finanza & Fisco" n. 25/2012, pag. 1906*)**;

49/T del 28 dicembre 2012 **(in *"Finanza & Fisco" n. 40/2012, pag. 3473*)**; n. 1/E del 12 febbraio 2014 **(in *"Finanza & Fisco" n. 46/2013, pag. 3688*)**;

10/E del 14 maggio 2014 (punti 2.1 e 2.2 – **in *"Finanza & Fisco" n. 13/2014, pag. 774***);

38/E del 29 dicembre 2015 (paragrafo 1.7 – **in *"Finanza & Fisco" n. 27/2015, pag. 2033***).

# La Legge di bilancio 2018

Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 2017, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020